



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

L'Aquila, 23 Luglio 2014

DECRETO N 5

Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata

Art 1

Al mero fine dello svolgimento dell'istruttoria, alle istanze di contributi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non si applicano la distinzione tra costi di riparazione e di miglioramento sismico ed i relativi tetti di contributo; per tali istanze si procede a verificare che gli interventi progettuali proposti assicurino il migliore rapporto benefici/costi.

Nell'esame dei progetti, inoltre, si tiene conto delle reali condizioni di danno e vulnerabilità, nonché del livello di contributo associato, definiti dal DPCM 04.02.2013 art. 4 c. 1 e specificati nel Decreto n 1 USRA all'art 2 c 4, adeguando a tale livello il limite di convenienza a riparare.

Il presente articolo non si applica alle istanze di contributo per le quali il procedimento sia stato già avviato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art 2

Per quello che riguarda lo smontaggio dei presidi di messa in sicurezza e ponteggi esterni o interni, disposti sui fabbricati e di proprietà del Comune di L'Aquila, se l'Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.

Tenuto conto anche di quanto disciplinato con Ordinanza del 17.06.2014 del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio dello stesso Comune di L'Aquila, per lo smontaggio dei presidi e dei ponteggi di cui al comma precedente nessun ulteriore costo viene riconosciuto a qualsiasi titolo, restando comunque compensati nel contributo gli oneri per la sicurezza, come da specifico piano di sicurezza, da presentare al Comune di L'Aquila a cura del Direttore dei Lavori.



Sono abrogate le previsioni di cui all'art. 2 del Decreto USRA n 1 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

Art 3

In coerenza con l'art 3 del DPCM 04.02.2013, è facoltà dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di L'Aquila, nel corso dell'istruttoria dei progetti di riparazione e ricostruzione, individuare la eventuale suddivisione in UMI degli aggregati edilizi o modificare quelle esistenti, dandone comunicazione al Comune di L'Aquila.

Art 4

Alle unità immobiliari di immobili in corso di costruzione alla data del sisma del 06.04.2009 e dallo stesso danneggiati, è riconosciuto il contributo di cui alle OPCM n 3779 e 3790, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione e comunque per un importo non superiore a € 80.000,00.

La presente disposizione si applica a condizione che il privato istante si obblighi al completamento dell'immobile ancora in corso di costruzione. Ove l'istante rifiuti di obbligarsi o non adempia a tale condizione entro il termine assegnato, decade dal contributo con conseguente obbligo di restituzione di quanto già ricevuto.

Restano applicabili i divieti di cumulo dei contributi per la ricostruzione privata già vigenti.

